

**Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio -  
Provvedimento del 20 dicembre 2007, Prot. 95389.**

**Oggetto: esenzione in modo assoluto dall'imposta di bollo degli atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, nonché Comunità montane sempreché tra loro scambiati ai sensi dell'art. 16 della Tabella – Allegato B al D.P.R. 642/1972.**

**Istruzioni di servizio**

Al fine di uniformare i comportamenti in sede di applicazione dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo prevista ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B annessa al D.P.R. 642/1972, questa Direzione Regionale ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.

In linea generale la scrivente osserva che ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 642/1972: *"Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti ed i registri indicati nell'annessa tariffa. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, e loro consorzi."*

Premesso, pertanto, che gli atti amministrativi degli enti pubblici elencati nel citato art. 1, se non espressamente previsti nella Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972, non rientrano nel campo di applicazione dell'imposta di bollo, al fine di stabilire se un atto amministrativo sia o meno assoggettabile all'imposta in esame, è necessario preliminarmente individuare se esiste una norma della citata Tariffa che ne determina l'imponibilità e, in caso affermativo, occorre verificare se, e in quali circostanze, una norma contenuta nella Tabella, parimenti allegata al D.P.R. n. 642/1972, o in una legge speciale, ne disponga espressamente l'esenzione.

Ciò rilevato, si fa presente che l'art. 4 della Tariffa - Allegato A, parte prima, del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, tra l'altro, dispone l'assoggettamento ad imposta di bollo fin dall'origine nella misura fissa (Euro 14,62 per ogni foglio), degli *"atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, (...) rilasciati a coloro che ne abbiano fatto richiesta"*.

Ciò considerato, si rileva altresì che **sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo**, perché previsti dalla Tabella -Allegato B al D.P.R. 642/1972 e precisamente dall'art. 16, gli *"Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché tra loro scambiati."*

Si osserva, in particolare, che per **atto amministrativo** si intende ogni atto di esercizio del potere autoritativo, anche attraverso la previa stipula di accordi nell'esercizio della facoltà, riconosciuta alla pubblica amministrazione dalla legge, di adottare strumenti negoziali al fine di determinare il contenuto del provvedimento da adottare (tale facoltà, infatti, presuppone l'esistenza del potere autoritativo).

Si ritiene altresì che, data l'ampia formulazione della norma, l'esenzione in esame non debba limitarsi allo scambio tra le pubbliche amministrazioni di soli atti ordinari intermedi ed interni bensì debba comprendere anche atti definitivi e finali, che siano eventualmente anche assoggettati a registrazione.

Inoltre, con Risoluzione prot. 310783 del 26 ottobre 1984, in cui si esaminava il trattamento fiscale dei disciplinari regolanti le concessioni a favore dei Comuni, si è affermato che è irrilevante procedere ad una preliminare declaratoria sulla qualificazione giuridica da attribuire all'atto posto in essere dalla pubblica amministrazione (in particolare se trattasi di un contratto di diritto pubblico, atto preparatorio o presupposto), essendo sufficiente, per l'applicazione del regime di esenzione oggettiva prevista dall'art. 16 della Tabella -Allegato B al D.P.R. 642/1972, che un atto sia posto in essere e scambiato tra l'amministrazione che lo emette e quella che lo accetta e sottoscrive.

Pertanto, benché soggetto a registrazione, un disciplinare, connesso ad un provvedimento amministrativo al fine di regolare i rapporti giuridici intercorrenti tra le parti, poiché è volto al perseguimento di un interesse pubblico dell'amministrazione che lo rilascia, è da considerarsi strettamente collegato all'atto amministrativo medesimo, non assumendo rilevanza autonoma ai fini dell'imposta di bollo.

Pertanto, ove tale disciplinare sia accessorio ed ausiliario ad un atto amministrativo e sia concluso con altra Amministrazione nell'esercizio delle sue competenze, risulta realizzata la condizione necessaria e sufficiente affinché trovi applicazione il regime di esenzione assoluta dall'imposta di bollo, come indicato dall'art. 16 della Tabella Allegato B annessa al D.P.R. 642/1972, sia per l'atto amministrativo che per l'annesso disciplinare.

Gli uffici in indirizzo vorranno attenersi alla disciplina fiscale delineata.